

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2012)

1. I commi 7, 8 e da 10 a 39 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori dell'8,80 per cento di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 27/2012, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.